Provincia di Torino

Regolamento comunale relativo alla cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, all’affidamento, alla conservazione e alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

I N D I C E

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto

CAPO II - CREMAZIONE

Articolo 2 Esercizio della cremazione

Articolo 3 Autorizzazione alla cremazione

Articolo 4 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

Articolo 5 Identità delle ceneri

Articolo 6 Feretri per la cremazione

Articolo 7 Cremazione per insufficienza di sepolture

Articolo 8 Caratteristiche dell'urna cineraria

Articolo 9 Destinazione delle ceneri

Articolo 10 Affidamento, dispersione e consegna delle ceneri

Articolo 11 Iscrizione ad associazione

Articolo 12 Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

Articolo 13 Targa con le generalità dei defunti cremati

CAPO III - DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 14 Dispersione delle ceneri

Articolo 15 Luogo di dispersione delle ceneri

CAPO IV - CONSERVAZIONE DELL'URNA ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE

Articolo 16 Modalità di conservazione dell'urna

Articolo 17 Recesso dall'affidamento

CAPO V - DEPOSITO PROVVISORIO

Articolo 18 Deposito provvisorio e rinvenimento di urne

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Tutela dei dati personali

Articolo 20 Registrazioni a cura dell'ufficio di Stato Civile

Articolo 21 Vigilanza e sanzioni

Articolo 22 Norme transitorie e finali

Articolo 23 Pubblicità del regolamento

Articolo 24 Entrata in vigore

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione o la dispersione delle ceneri nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti:

- il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
- la Legge n. 130 del 30/03/2001;
- il D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
- la Legge della Regionale Piemonte del 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- le Circolari Ministeriali nn. 24/1993 e 10/1998;
- la Circolare regionale prot. 9735/27002 del 09/06/2001 modificata dalla n. 3/AMB7SAN del 25/07/2005;
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

2. Le disposizioni del presente Regolamento integrano e si armonizzano con le norme contenute nel vigente "Regolamento di Polizia Mortuaria".

CAPO II
CREMAZIONE

Articolo 2
Esercizio della cremazione.

1. Non disponendo il Comune di La Cassa di un proprio impianto, il servizio di cremazione viene effettuato presso impianti autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 78 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 3
Autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso o un suo delegato, sulla base delle volontà espresse dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile; in caso di concorrenza di più parenti prossimi nello stesso grado, sarà osservata la volontà manifestata dalla maggioranza degli stessi.

2. Per consentire la cremazione di coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

3. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 ottobre 2000.

4. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla propria cremazione, redatta in data successiva a quella della disposizione che assentiva alla cremazione.

5. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.[1]

6. A cura dell'ufficiale dello stato civile sono annotate in apposito registro tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché la destinazione delle ceneri e le eventuali successive variazioni.

7. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi a cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

[1] D.P.R. 285/1990 - art. 79, commi 4 e 5:

"4. L'autorizzazione … non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria."

Articolo 4
Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definiscono resti mortali:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).

2. Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali, come sopra definiti, si applicano le stesse modalità prima indicate per la cremazione di cadavere.

3. L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta; non occorre la presentazione della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 5
Identità delle ceneri

1. I soggetti gestori degli impianti di cremazione, al fine di assicurare certezza all'identità delle ceneri e di certificare la correlazione fra il cadavere e le ceneri consegnate, adottano sistemi identificativi non termodeperibili da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione ultimata.

Articolo 6
Feretri per la cremazione

1. In caso di cremazione, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi, devono essere utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale.

Articolo 7
Cremazione per insufficienza di sepolture

1. Allo scopo di riutilizzare spazi destinati a sepolture, l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione di salme inumate da almeno 10 anni e, alla scadenza della concessione, di salme tumulate.

2. Per poter procedere alla cremazione di cui al comma precedente è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si può procedere alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di appositi avvisi da affiggersi all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Articolo 8
Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 30 x 30 e di altezza cm. 20, recante all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome, cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.), tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Articolo 9
Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri, in cappelle autorizzate o in loculo comune con un preesistente feretro;

b) inumate, esclusivamente all'interno del cimitero, in urne cinerarie comunque realizzate in materiali non deperibili;

c) disperse con le modalità di cui ai successivi arti 14 e 15;

d) consegnate al soggetto affidatario per l'affidamento.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, da destinarsi ai soli fini della tumulazione, dell'inumazione o dell'affidamento all'affidatario.

3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del solo territorio comunale di rilascio. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Articolo 10
Affidamento, dispersione e consegna delle ceneri.

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in assenza di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avverrà la custodia o la dispersione delle ceneri. Una copia di tale autorizzazione costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario deve indicare per iscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (colletta, cinerario comune o per dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale, entro il termine di 30 giorni, in caso di variazione di residenza.

4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

5. Il trasporto delle urne contenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.

6. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.

7. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo all'affidamento o alla dispersione, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

Articolo 11
Iscrizione ad associazione

1. Per consentire l'affidamento o la dispersione, coloro i quali risultino iscritti, al momento della morte, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, o confermata da due testimoni se questi non sia in grado di scrivere, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 12
Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in assenza di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona designata dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza e con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assuma la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio ovvero per disperdere le ceneri.

Articolo 13
Targa con le generalità dei defunti cremati

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, in idoneo ed unico sito appositamente individuato nel cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, riportanti i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.

2. L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

CAPO III
DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 14
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco, o suo delegato, del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso; nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

2. La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.

3. Inoltre:

a) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente a presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione

b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in assenza, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi

c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.

4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, lettera a) e b), non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione contraria, autografa del defunto, redatta in data successiva a quella della disposizione che assentiva alla dispersione.

5. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto mediante una delle modalità previste ai commi 2 e 3 del presente articolo.

7. In mancanza di indicazioni la dispersione delle ceneri è eseguita:

a) dall'esecutore testamentario;

b) dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;

c) dal rappresentante legale delle associazioni che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

d) non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune, all'interno del Cimitero comunale.

Articolo 15
Luogo di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune previsto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990 all'interno del cimitero comunale e realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore cimiteriale;

b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersioni delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore cimiteriale;

c) in area comunale individuata dalla Giunta Comunale;

d) in natura:

- in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

- nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti o da natanti e che presentino scorrimento continuo dell'acqua;

- in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;

e) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici, o altri luoghi chiusi, diversi dal cimitero. La dispersione è inoltre vietata in aria (al vento).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

4. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta comunale.

8. Nei luoghi di dispersione delle ceneri - diversi dal cimitero - non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

9. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

CAPO IV
CONSERVAZIONE DELL'URNA ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE

Articolo 16
Modalità di conservazione dell'urna

1. La conservazione dell'urna cineraria deve avvenire, di norma, nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente l'affidatario dovrà indicare la diversa localizzazione dell'abitazione nella quale sono conservate le ceneri.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione nonché a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario assicura la diligente custodia dell'urna garantendone - con impegno formale scritto - la stabile destinazione, la protezione da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali, nonché l'adozione di ogni attenzione affinché non possa essere profanata.

4. Senza autorizzazione comunale l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

7. L'Amministrazione comunale, attraverso il Servizio di Polizia Municipale, può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare e/o dall'affidatario. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

8. Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

9. Non è consentita la costruzione di appositi manufatti per la conservazione dell'urna.

Articolo 17
Recesso dall'affidamento

1. Nel caso in cui l'affidatario, o i suoi eredi, intendano recedere dall'affidamento delle ceneri possono conferirle al cimitero comunale:

- nel cinerario comune;
- disperdendole nell'area destinata a roseto (giardino del ricordo) o campo di dispersione delle ceneri;
- provvedendo alla loro tumulazione o inumazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 6.

CAPO V
DEPOSITO PROVVISORIO

Articolo 18
Deposito provvisorio e rinvenimento di urne

1. Per esigenze tecniche ed amministrative comunali è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale apposito individuato presso il cimitero comunale.

2. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede collocarle temporaneamente nel deposito provvisorio di cui al comma 1. L'ufficio dello Stato Civile fa espletare al Servizio di Polizia Municipale le indagini finalizzate all'individuazione degli aventi diritto all'affidamento delle ceneri e degli eventuali colpevoli dell'abbandono. Assolti tali obblighi, il Comune procede a conferirle al cimitero nel cinerario comune, sempre che il fatto non costituisca violazione di carattere penale.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19
Tutela dei dati personali

1. II comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 20
Registrazioni a cura dell'ufficio di Stato Civile

1. Le autorizzazioni all'affidamento e per ogni altra destinazione di cui al precedente art. 9 sono registrate a cura dell'ufficio di Stato Civile.

Articolo 21
Vigilanza e sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 25,00 a 500,00, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

3. L'organo competente ad irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nel bilancio comunale.

5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Articolo 22
Norme transitorie e finali

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale è sospesa fino alla completa esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale.

2. Fino al termine dei lavori di cui al comma precedente, è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria in un locale appositamente individuato presso il cimitero comunale e identificato con delibera della Giunta comunale.

3. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e pertanto sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti eventualmente indicate nel Regolamento di Polizia Mortuaria o in altri regolamenti comunali.

4. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni previste in altre norme regolamentari.

Articolo 23
Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicato sul sito web comunale.

Articolo 24
Entrata in vigore

1. In merito alla procedura di approvazione del regolamento si specifica che l'Amministrazione comunale interessata, per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari e tecnici, in relazione alle specifiche competenze, ha acquisito parere dell'A.S.L. territorialmente competente preventivamente alla sua approvazione.

2. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di adozione del Consiglio comunale pubblicata all'Albo Pretorio sarà divenuta esecutiva, verrà depositato per quindici giorni nella Segreteria del Comune. Del suo deposito sarà data comunicazione ai cittadini mediante avviso affisso per quindici giorni all'Albo Pretorio. Entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.